

**Servizio di rilascio copia documentazione,
dichiarazioni, attestazioni, certificazioni**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO
Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa

Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA)

Tel.: 0804351311 - Fax: 0804316601

E-mail: segreteria@bcclocorotondo.it - Sito internet: www.bcclocorotondo.it

Registro delle Imprese di Bari e C.F. 00369440722

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4494 - cod. ABI 08607

Iscritta all'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A169020

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo

Italiano S.p.a. – Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

**CHE COS'È IL SERVIZIO DI RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE,
DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI**

I servizi riportati nel presente foglio informativo sono a sé stanti, non fanno parte di prodotti specifici e non risultano regolati da alcun contratto o accordo scritto, ma rivengono da richieste che l'avente diritto può avanzare alla Banca direttamente allo sportello o alla sede centrale della Banca.

Rilascio copia documentazione

Il servizio di rilascio copia documentazione prevede che la Banca fornisca, entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni, al cliente che lo richieda o agli altri aventi diritto (colui che gli succede a qualunque titolo, ad esempio l'erede, o colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni) copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.

Il servizio prevede che al richiedente possano essere addebitati solo i costi di produzione della documentazione richiesta.

In ogni caso, al momento della richiesta, verrà fornito al richiedente un preventivo del costo che dovrà sostenere per ottenere la documentazione richiesta, da accettare per iscritto.

Certificazioni e Dichiarazioni diverse

Rilascio di certificazioni ed attestazioni (ad esempio Dichiarazione e/o attestazioni di capacità finanziaria e/o documentazione richiesta da Società di revisione).

Gestione pratiche di successione

Attività svolta dalla Banca e finalizzata al rilascio della dichiarazione di sussistenza di rapporti ai fini successori e alla gestione della pratica di successione ereditaria.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	IMPORTI MASSIMI
Richiesta copia di documenti	
Copia di documenti (assegni bancari e circolari negoziati, assegni bancari tratti e non troncati, contabili, effetti, F24, F23, ecc.)	
- Disponibili in archivio elettronico	€ 1,50
- Disponibili soltanto in archivio fisico	€ 7,50
Copia di assegni bancari tratti e troncati	€ 2,00
Copia di estratti conto rilasciata in formato cartaceo	€ 1,50 per trimestre
Copia di estratti conto rilasciata in formato elettronico	€ 0,80 per trimestre

Franchigia (per singola richiesta)	n. 10 copie di documenti; se il numero è superiore, al richiedente verrà addebitato il costo dell'intera produzione documentale, come sopra determinato.
Dichiarazioni	
Dichiarazione e/o attestazioni di capacità finanziaria	Gratuita
Altre dichiarazioni	Gratuita
Certificazioni	
Certificazione interessi	€ 0,00
Attestazioni	
Attestazioni ai fini ISEE	€ 0,00
Gestione pratiche di successione	
Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori	€ 15,00
Gestione pratica di successione	€ 35,00
Spese postali per invio documenti*	
Comunicazioni e/o invio documenti – raccomandata	Come da tariffe tempo per tempo vigenti
Comunicazioni e/o invio documenti – raccomandata a.r.	Come da tariffe tempo per tempo vigenti
* Applicabili laddove la consegna della documentazione richiesta non sia effettuata presso i locali della Banca.	
Stampa estemporanea elenco movimenti allo sportello	€ 1,00

RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Soc. Coop.

Ufficio Reclami - Segreteria di Presidenza

Piazza Marconi n. 28 – 70010 Locorotondo (BA)

Fax: 080/4310158

e-mail: segreteria@bcclocorotondo.it

pec: segreteria@pec.bcclocorotondo.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

<p>Costo per documento</p>	<p>Il costo "per documento" si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono. Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine, è considerato singolo documento.</p>
<p>Assegno troncato</p>	<p>Assegno, circolare o bancario d'importo fino a € 5.000 (o altro limite vigente al momento della negoziazione), presentato al pagamento prima dell'entrata in vigore della procedura CIT (<i>Check Image Truncation</i>) ed archiviato presso la banca che lo ha negoziato o presso soggetto da questa incaricato. In caso di mancato pagamento a prima presentazione, l'assegno troncato è generalmente disponibile in copia o in originale presso la trassata.</p>